SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 9 gennaio 2014.

Diniego del riconoscimento della Scuola Superiore per mediatori linguistici con sede in Vibo Valentia. (14A00448) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 14 gennaio 2014.

Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. (Decreto n. 19). (14A00623) . . . . *Pag.* 1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 2 settembre 2013.

Proroga, per l'anno 2012, dei benefici per le assunzioni di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 75866). (14A00393). . . . . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 novembre 2013.

Elenco dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, nell'anno 2014. (14A00466) *Pag.* 16

DECRETO 9 gennaio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria». (14A00595) . . . *Pag.* 20

DECRETO 10 gennaio 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata in ambito Unione europea. (14A00592) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 10 gennaio 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata in ambito Unione europea. (14A00593) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 16 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale. (14A00467) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 16 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale. (14A00468) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 gennaio 2014.

Reiscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale. (14A00469) . . . . *Pag.* 25

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 dicembre 2013.

Modifiche al decreto 20 giugno 2013, concernente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020». (14A00478) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 20 gennaio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Italcert S.r.l., in Milano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale. (14A00594) . . . *Pag.* 27

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 25 novembre 2013.

Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012. (14A00471) . . . *Pag.* 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 8 agosto 2013.

Attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013: linea 1 della metropolitana di Napoli - tratta centro Direzionale-Capodichino. (B41E04000210001). (Delibera n. 61/2013). (14A00470) . . . . *Pag.* 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Udine. (14A00473) . . . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Valvasone. (14A00474). . . . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Riccò del Golfo. (14A00475) . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Valbruna. (14A00476). . . . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Spilimbergo. (14A00477) . . . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Ameglia. (14A00480) . . . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Tarvisio. (14A00481) . . . . *Pag.* 38

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Gorizia. (14A00486). . . . . *Pag.* 38

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plasmalife», plasma equino fresco congelato per cavalli. (14A00492). . . . . *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canitel Plus», compresse per cani di taglia grande. (14A00493) . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproclear» 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg, Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e molto grande e «Fiproclear» 50 mg, Soluzione spot-on per gatti. (14A00494). . . . . *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equip Rotavirus», emulsione iniettabile per cavalli. (14A00495). . . . . *Pag.* 39

Comunicato relativo all'estratto decreto n. 151 del 13 dicembre 2013, concernente il medicinale per uso veterinario «Strenzen» 500/125 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini. (14A00596) . . . . *Pag.* 39

Comunicato relativo all'estratto decreto n. 129 del 17 ottobre 2013, concernente il medicinale veterinario «Avalon 18,7 mg/g, pasta orale per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano». (14A00597) . . . . *Pag.* 40

Ministero dello sviluppo economico

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Poseidone Verifiche S.r.l.», in Viareggio. (14A00449). . *Pag.* 40

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «ECI Spa», in Sora. (14A00450) . . *Pag.* 40

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Querini Srl», in Udine. (14A00472) . . . . *Pag.* 40

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Definizione dei parametri di valutazione delle istanze per l'anno 2014 relative alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale. (14A00646) *Pag.* 40

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 gennaio 2014.

Diniego del riconoscimento della Scuola Superiore per mediatori linguistici con sede in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16.3.2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26.7.2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 17.2.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto universitario CSI:FORENSIC con sede in Vibo Valentia, via Ruggero II Normanno, complesso storico di Santa Chiara per l'istituzione di una Scuola superiore per mediatori linguistici con sede a Vibo Valentia, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 9.9.2013 ha espresso parere negativo al riconoscimento della predetta Scuola;

Decreta:

L'istanza di riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Vibo Valentia proposta dall'Istituto universitario CSI:FORENSIC con sede in Vibo Valentia, via Ruggero II Normanno, complesso storico di Santa Chiara per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002 è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A00448

DECRETO 14 gennaio 2014.

Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. (Decreto n. 19).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera *a)*;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 «Introduzione della contabilità economico- patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'art. 5 comma 1 lettera *b)*, primo

periodo, e dell'art. 5 comma 4 lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e, in particolare, l'art. 2 «Principi contabili e schemi di bilancio»;

Ritenuto necessario definire principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale che tengano conto delle specificità del sistema universitario, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti nel presente decreto.

2. I principi contabili e gli schemi di bilancio sono aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 20 giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.

3. Nel presente decreto sono analizzate le poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Art. 2.

Principi contabili e postulati di bilancio

1. I principi contabili generali o postulati da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci sono:

Utilità del bilancio unico d'ateneo di esercizio per destinatari e completezza dell'informazione

Il bilancio unico d'ateneo di esercizio è predisposto in modo tale da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti trovano la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Tra i principali soggetti che hanno interesse a conoscere in modo attendibile e completo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria prospettica e consuntiva dell'ateneo è possibile includere:

gli studenti;

la comunità scientifica;

gli enti finanziatori (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Unione Europea, soggetti pubblici e privati, ecc.), che hanno interesse affinché le risorse messe a disposizione siano utilizzate per i fini istituzionali dell'ateneo o per le finalità specifiche da essi indicate;

i creditori, che hanno necessità di valutare le prospettive di recupero del proprio credito;

i dipendenti, che hanno l'interesse di valutare la solidità dell'ateneo e le prospettive di sviluppo futuro;

la comunità locale, che ha interesse a valutare la capacità dell'ateneo di erogare servizi di qualità e di contribuire allo sviluppo generale del territorio;

investitori, istituzionali e non, che hanno interesse a costituire società con la partecipazione al capitale o alla gestione da parte dell'università.

Affinché le parti interessate possano utilizzare i dati del bilancio unico d'ateneo di esercizio per effettuare previsioni sugli andamenti operativi futuri è necessario che i dati siano, oltre che attendibili, anche analitici e intellegibili. Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve mettere in evidenza tutte le informazioni complementari necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio medesimo. Tali informazioni devono essere ricomprese nella nota integrativa al bilancio, che ha la funzione sia di rendere comprensibili i dati inseriti nei prospetti di bilancio, sia di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico.

Le informazioni devono essere complete e devono scaturire da un insieme organico e unitario di documenti.

Veridicità.

Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. La veridicità comporta la corretta rilevazione di tutte le operazioni gestionali dell'esercizio, al fine di evitare loro omissioni o ridondanze. La nota integrativa contiene le necessarie informazioni complementari atte a suffragare la veridicità della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio scaturenti dai documenti contabili.

Correttezza.

Nella predisposizione dei documenti contabili è necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovraintendono alla redazione degli stessi.

Poiché il procedimento di formazione del bilancio (unico d'ateneo di previsione annuale e unico d'ateneo di esercizio) implica stime e/o previsioni, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica e alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile ottenuto dall'applicazione oculata dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio.

Neutralità (Imparzialità).

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi sull'applicazione indipendente e imparziale dei principi contabili verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento di formazione del bilancio e soprattutto per quanto concerne i valori scaturenti da procedimenti di stima o di previsione. Il bilancio deve riportare correttamente le informazioni sulla gestione in modo tale da non influenzare il processo decisionale o il giudizio dei soggetti esterni in favore dell'una o dell'altra decisione.

La presenza di valori scaturenti da procedimenti di stima o di previsione di stima dei documenti contabili non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e prudenza rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta dei principi contabili nel processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

Il mantenimento di criteri di valutazione costanti nel tempo rappresenta uno dei requisiti di imparzialità.

Attendibilità.

Deve essere assicurata, tramite un adeguato sistema informativo di controlli interni e flussi autorizzativi, l'attendibilità e l'integrità dei dati a supporto del processo di formazione di bilancio.

Il processo di formazione del bilancio unico d'ateneo (preventivo e d'esercizio), il grado di soggettività delle valutazioni e i motivi dello scostamento dai criteri oggettivi devono essere verificabili.

Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni, e in generale tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

Tale principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti per legge, consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio.

Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

La nota integrativa al bilancio unico d'ateneo di esercizio deve evidenziare le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Le informazioni devono essere in grado di supportare le valutazioni economiche degli utilizzatori, aiutandoli ad analizzare gli eventi passati e presenti e le prospettive, oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente possibili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Comprensibilità (Chiarezza).

Il principio della comprensibilità (o chiarezza) rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile per poter essere chiaro debba innanzitutto essere veritiero.

Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve essere comprensibile e deve essere analitico, fornendo una semplice e chiara classificazione delle voci di bilancio. La nota integrativa deve facilitare la comprensione e l'intelligibilità dei dati di bilancio.

Pubblicità.

Il bilancio unico d'ateneo di esercizio deve assolvere una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili.

Il bilancio unico d'ateneo di esercizio, perciò, deve essere reso pubblico, secondo la disciplina vigente.

Coerenza.

Ai fini della comparazione, tra tutti i documenti contabili, siano essi strettamente tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia di breve termine che di medio-lungo termine, vi deve essere un nesso logico senza contraddizione alcuna.

La coerenza deve interessare sia i criteri di valutazione delle singole poste, sia le strutture dei conti previsionali e di rendicontazione che devono essere comparabili non solo da un punto di vista formale, ma anche omogenei negli oggetti di analisi e negli aspetti dei fenomeni esaminati.

Annualità del Bilancio.

I documenti contabili, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo amministrativo (o esercizio) che coincide con l'anno solare.

Continuità.

La valutazione delle voci deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'istituzione.

Prudenza.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo di valutazione dei documenti contabili e si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti di bilancio unico d'ateneo di esercizio.

Nel bilancio unico d'ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nel bilancio unico d'ateneo di esercizio il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio deve essere applicato garantendo una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

Integrità.

Gli elementi componenti le singole poste o voci degli schemi di bilancio vanno iscritti, evitando compensazioni di partite e raggruppamento di voci in tutti i documenti di bilancio.

Costanza e Comparabilità

L'applicazione dei principi generali e dei criteri particolari di valutazione deve essere costante nel tempo.

La costanza nell'applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione consente di paragonare il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo di esercizio del medesimo anno, nonché documenti contabili di differenti esercizi. La deroga a questo principio contabile è da effettuarsi in casi eccezionali e motivati. L'effetto del cambiamento deve essere propriamente evidenziato in nota integrativa.

Universalità.

Nei documenti di bilancio, devono essere considerate tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del complesso dell'attività amministrativa. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Unità.

Il singolo ateneo è un'entità unica e unitaria, pertanto deve essere unico il suo bilancio di previsione annuale e unico il suo bilancio d'esercizio. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura solo di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative. È l'insieme dei proventi/fonti che finanzia l'ateneo e che sostiene la totalità dei costi/impieghi.

Flessibilità.

I documenti contabili di previsione possono essere aggiornati al fine di evitare la rigidità nella gestione e di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

Competenza Economica.

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio secondo cui sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che l'ateneo svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione del risultato economico d'esercizio implica, quindi, un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio unico d'ateneo di esercizio si riferisce, mediante un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione dei costi ai proventi d'esercizio.

Prevalenza della sostanza sulla forma.

Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione è necessario che permetta di determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi, ovvero la loro natura, e non solo i loro aspetti formali. È appunto l'aspetto sostanziale, salvo specifiche disposizioni di legge, che deve essere oggetto di contabilizzazione.

È essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per determinarne la sostanza economica.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si lega fortemente al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati.

Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio di un ateneo.

Il costo costituisce il criterio base delle valutazioni delle poste di bilancio. Il costo va inteso come complesso degli oneri sostenuti per procurarsi un dato bene/servizio, compresi quelli di diretta imputazione e di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.

Equilibrio del bilancio.

Il bilancio preventivo unico d'ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Nel budget economico del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione dell'ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Art. 3.

Schemi di bilancio

1. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, riporta gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario che compongono, insieme alla Nota Integrativa, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio.

2. Le voci obbligatorie possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.

3. In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC.

4. La Nota Integrativa contiene le informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione dell'ateneo in tutti i suoi settori, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni informazione (anche non contabile) e schema utile ad una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; essa illustra i principi di valutazione, fornisce ogni dettaglio delle voci di bilancio e costituisce un elemento informativo fondamentale di supporto all'unitaria comprensione del bilancio d'esercizio. Nella Nota Integrativa viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.

5. Per le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la struttura obbligatoria per lo Stato Patrimoniale si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani, per il Conto Economico si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani.

6. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Art. 4.

Principi di valutazione delle poste

1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono:

a. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate.

L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, deve essere iscritta a tale minor valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione in Nota Integrativa.

Il minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Nel caso di diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno, in via prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Comunque, posta la titolarità del diritto di utilizzo da parte dell'ateneo, e valutata l'utilità futura di tali diritti, si può procedere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa.

I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti di superficie, ecc.) sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità). Diversamente, essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza.

b. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell'ateneo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti d'Ordine.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, all'esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva

o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati.

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate.

L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, deve essere iscritta a tale minor valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione nella Nota Integrativa.

Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per la valutazione del patrimonio librario bisogna distinguere tra:

le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono ammortizzate;

nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare alternativamente tre metodi:

«patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni.

Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, deve essere riportata in Nota integrativa.

iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;

iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio, ovviamente, viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ma vengono superati tutti i problemi legati a tale processo di «patrimonializzazione»: valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale.

In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziato e giustificato nella Nota Integrativa.

Le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo.

Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene:

se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto;

se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.

c. Immobilizzazioni finanziarie.

Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole.

Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile.

d. Rimanenze

La valutazione delle rimanenze, se rilevante nel contesto specifico dell'ateneo, avviene al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata.

Tra le rimanenze si includono i beni che concorrono all'attività tipica dell'ateneo e quelli destinati alla cessione o vendita. Ad esempio:

i beni destinati ad attività didattica, di ricerca, o di supporto ad esse;

i beni destinati alla vendita all'interno dell'attività commerciale eventualmente svolta dall'università;

i beni dell'attività di assistenza sanitaria.

e. Crediti

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell'ente finanziatore in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale.

Appare particolarmente rilevante identificare, per ciascun credito l'origine, la natura del debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico è opportuno indicare separatamente i crediti già maturati verso studenti, i crediti verso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri soggetti.

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione.

In particolar modo, si deve porre attenzione a:

contributi da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati: vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale.;

crediti verso studenti per tasse e contributi: per crediti verso studenti per corsi di studio si intendono i pagamenti dovuti da parte degli studenti per le tasse universitarie.

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresì, essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatasi, sia quelle temute o latenti.

f. Disponibilità liquide

Per disponibilità liquide si fa riferimento ai depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria Unica, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale.

Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio di fine esercizio.

g. Ratei e Risconti

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti trovano applicazione negli atenei, tra l'altro, nella valutazione per competenza dei proventi su commessa, per la gestione dei contributi in conto capitale, nell'imputazione della quota di competenza della contribuzione studentesca, nella gestione dei proventi per il finanziamento di borse e i contratti pluriennali (ad esempio, borse di dottorato, assegni di ricerca, *ecc)*.

I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.

Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.

Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato. Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.

I proventi relativi ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo.

h. Il Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto degli atenei si articola in:

fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie;

patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi donatori;

patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati, e pertanto si compone: dei risultati gestionali relativi all'esercizio e degli esercizi precedenti, nonché delle riserve statutarie.

i. Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

I fondi non possono essere utilizzati per rettificare i valori dell'attivo oppure per attuare politiche di bilancio tramite la costituzione di fondi rischi ed oneri privi di giustificazione economica.

Non sono dettati criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. Nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza economica e della prudenza.

2. Le voci di Conto Economico ed i relativi principi di valutazione sono:

a. Proventi per la didattica

I proventi per la didattica si iscrivono a Conto Economico in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza.

b. Contributi

I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale.

Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell'ateneo o comunque per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti.

I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel Conto Economico.

Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l'acquisi-

zione di beni durevoli; per cui l'ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati.

Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale gli atenei, iscrivono i contributi in conto capitale nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore.

c. Le operazioni e partite in moneta estera

I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta (ordine/entrata merce). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), non vanno pertanto in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all'acquisizione del bene.

Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, è necessario valutare e iscrivere a Conto Economico eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non utilizzabile fino all'effettivo realizzo.

Art. 5.

Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale

1. Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli atenei, tenendo conto delle proprie specificità, si attengono ai seguenti criteri:

a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: sono iscritti al costo di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale, determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenuto conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui;

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale di ateneo. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi tra i risconti passivi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati;

d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce «Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti» di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

e) Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile;

f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari e postali dell'ateneo, nonché assegni, denaro e valori bollati;

g) Residui attivi e passivi: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza. I residui riconducibili, secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, a crediti e debiti, a fondi per rischi ed oneri o altri fondi vanno classificati nelle relative poste, altrimenti vanno classificati negli «altri fondi per oneri» del passivo di stato patrimoniale o nelle diverse riserve di patrimonio netto. Nel tempo poi tali voci verranno utilizzate a copertura dei relativi costi. I residui derivanti da ordini per cui a chiusura dell'esercizio non vi è stato l'arrivo del bene, ovvero l'effettuazione della prestazione, sono ricondotti ai conti d'ordine;

h) Crediti e debiti tributari: nelle voci di credito e debito è necessario inserire anche eventuali crediti e debiti tributari emersi dal modello della dichiarazione dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale;

i) Mutui: devono essere imputati alle voci di debito a medio lungo-termine, tenendo traccia degli importi in scadenza entro i dodici mesi, entro i tre anni, entro i cinque anni ed oltre i cinque anni;

j) Avanzo di amministrazione: è imputato, per la parte vincolata, tenendo conto dei residui riconducibili ai conti d'ordine di cui alla lettera *g)*, nonché di quanto previsto per i progetti finanziati di cui alla lettera *k)*, tra le diverse poste del patrimonio vincolato, mentre per la parte disponibile è imputato alla voce di patrimonio non vincolato denominata «Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti»;

k) Progetti finanziati: occorre determinare il loro stato avanzamento al 31/12 dell'ultimo esercizio in contabilità finanziaria. A tal fine, è necessario confrontare i ricavi registrati fino a quel momento a partire dall'avvio del progetto con i costi, nel caso in cui i ricavi siano

maggiori dei costi si procede alla valorizzazione del risconto passivo, altrimenti nel caso in cui i ricavi siano minori dei costi si procede alla valorizzazione del rateo attivo. Nel caso di passaggio dalla contabilità finanziaria per cassa alla contabilità economico patrimoniale è possibile sostituire i dati di costo e ricavo con i dati di pagato e incassato;

l) Fondo di dotazione dell'ateneo: l'eventuale differenza che dovesse emergere tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e patrimonio non vincolato va imputata alla voce «Fondo di dotazione dell'ateneo».

2. La redazione del primo Stato Patrimoniale deve essere accompagnata da una specifica Nota Integrativa che illustra dettagliatamente le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive.

Art. 6.

Piano dei conti

1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014 con l'aggiornamento delle codifiche SIOPE di cui al successivo comma 3.

2. La struttura del piano dei conti di cui al comma 1 è definita con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 20 giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.

3. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del comune piano dei conti.

Art. 7.

Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

1. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. I documenti, di cui al comma 1, sono predisposti acquisendo dalla contabilità le informazioni, articolate per natura, relative ai cicli di acquisizione di beni, servizi e investimenti, nonché ai cicli di acquisizione delle risorse per il finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto investimento, tenendo conto della tassonomia individuata ai sensi dell'art. 17, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

3. Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria evidenzia in apposite colonne gli stanziamenti definiti in sede di preventivo e assestati, gli importi impegnati e gli importi accertati, gli importi effettivamente pagati e incassati ed i relativi residui.

4. Gli importi che in contabilità economico-patrimoniale transitano per le sole voci di credito e debito (conti transitori) sono inseriti in una voce di partite di giro di entrata (se relativi ad entrate) o in una voce di partite di giro di uscita (se relativi ad uscite).

5. Per incassi e pagamenti avvenuti nell'anno si specificano quelli di competenza di esercizi precedenti (residui), rispetto a quelli di competenza dell'esercizio corrente.

Art. 8.

Manuale tecnico-operativo

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 predispone, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e aggiorna periodicamente, un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. In sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio sono predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili, che salvaguardino la possibilità di comparare i dati con quelli degli esercizi precedenti. Ad integrazione di tali prospetti, nella Nota Integrativa sono riportati adeguati commenti circa le principali rettifiche apportate alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

2. Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili delle università, devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto. Specifica riserva di patrimonio netto può essere costituita in tale senso. Nella Nota integrativa sono illustrate analiticamente le singole voci che determinano la rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Allegato 1 – Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale

Stato Patrimoniale

<table>
<tr><td>

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI
I IMMATERIALI
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e attrezzature
3) Attrezzature scientifiche
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
5) Mobili e arredi
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE

II CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)
1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome
3) Crediti verso altre Amministrazioni locali
4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Crediti verso Università
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi
7) Crediti verso società ed enti controllati
8) Crediti verso altri (pubblici)
9) Crediti verso altri (privati)
TOTALE CREDITI

III ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso
c2) Altri ratei e risconti attivi

</td><td>

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

II PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

III PATRIMONIO NON VINCOLATO
1) Risultato gestionale esercizio
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
1) Mutui e Debiti verso banche
2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni centrali
3) Debiti verso Regione e Province Autonome
4) Debiti verso altre Amministrazioni locali
5) Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali
6) Debiti verso Università
7) Debiti verso studenti
8) Acconti
9) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso dipendenti
11) Debiti verso società o enti controllati
12) Altri debiti
TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso
e2) Contributi agli investimenti
e3) Altri ratei e risconti passivi

</td></tr>
<tr><td>TOTALE ATTIVO</td><td>TOTALE PASSIVO</td></tr>
<tr><td>Conti d'ordine dell'attivo</td><td>Conti d'ordine del passivo</td></tr>
</table>

Conto Economico

A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi
II. CONTRIBUTI
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
2) Contributi Regioni e Province autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)
7) Contributi da altri (privati)
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

TOTALE PROVENTI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
c) docenti a contratto
d) esperti linguistici
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI (B)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e Perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

RISULTATO DI ESERCIZIO

Rendiconto finanziario

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE
RISULTATO NETTO
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI
VARIAZIONE NETTA DEL TFR
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI
-IMMATERIALI
-FINANZIARIE
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:
-MATERIALI
-IMMATERIALI
-FINANZIARIE
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:
AUMENTO DI CAPITALE
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

Allegato 2 – Schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario

Entrate

Livello	Descrizione
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente
E.I	ENTRATE CORRENTI
E.I.i	Entrate contributive
E.I.ii	Entrate derivanti da trasferimenti correnti
E.I.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali
E.I.ii.2	da Regioni e Province autonome
E.I.ii.3	da altre Amministrazioni locali
E.I.ii.4	da U.E. e altri Organismi internazionali
E.I.ii.5	da Università
E.I.ii.6	da altri (pubblici)
E.I.ii.7	da altri (privati)
E.I.iii	Altre Entrate
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E.II.i	Alienazione di beni patrimoniali
E.II.ii	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
E.II.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali
E.II.ii.2	da Regioni e Province autonome
E.II.ii.3	da altre Amministrazioni locali
E.II.ii.4	da U.E. e altri Organismi internazionali
E.II.ii.5	da Università
E.II.ii.6	da altri (pubblici)
E.II.ii.7	da altri (privati)
E.II.iii	Entrate derivanti da contributi agli investimenti
E.II.iii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali
E.II.iii.2	da Regioni e Province autonome
E.II.iii.3	da altre Amministrazioni locali
E.II.iii.4	da U.E. e altri Organismi internazionali
E.II.iii.5	da Università
E.II.iii.6	da altri (pubblici)
E.II.iii.7	da altri (privati)
E.III	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
E.III.i	Alienazioni di attività finanziarie
E.III.ii	Riscossione di crediti
E.III.iii	Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
E.IV	ACCENSIONE DI PRESTITI
E.V	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE
E.VI	PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI
	Totale entrate

Uscite

Livello	Descrizione
	Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente
U.I	USCITE CORRENTI
U.I.i	Oneri per il personale
U.I.i.1	Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
U.I.i.2	Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
U.I.i.3	Personale docente e ricercatore a tempo determinato
U.I.i.4	Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
U.I.i.5	Contributi a carico ente
U.I.i.6	Altro personale e relativi oneri
U.I.ii	Interventi a favore degli studenti
U.I.iii	Beni di consumo, servizi e altre spese
U.I.iii.1	Beni di consumo e servizi
U.I.iii.2	Altre spese
U.I.iiii	Trasferimenti correnti
U.I.iiii.1	a MIUR e altre Amministrazioni centrali
U.I.iiii.2	a Regioni e Province autonome
U.I.iiii.3	a altre Amministrazioni locali
U.I.iiii.4	a U.E. e altri Organismi internazionali
U.I.iiii.5	a Università
U.I.iiii.6	a altri (pubblici)

Livello	Descrizione
U.I.iiii.7	a altri (privati)
U.II	Versamenti al bilancio dello Stato
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE
U.III.i	Investimenti in ricerca
U.III.ii	Acquisizione beni durevoli
U.III.iii	Trasferimenti in conto capitale
U.III.iii.1	a MIUR e altre Amministrazioni centrali
U.III.iii.2	a Regioni e Province autonome
U.III.iii.3	a altre Amministrazioni locali
U.III.iii.4	a U.E. e altri Organismi internazionali
U.III.iii.5	a Università
U.III.iii.6	a altri (pubblici)
U.III.iii.7	a altri (privati)
U.III.iiii	Contributi agli investimenti
U.III.iiii.1	a MIUR e altre Amministrazioni centrali
U.III.iiii.2	a Regioni e Province autonome
U.III.iiii.3	a altre Amministrazioni locali
U.III.iiii.4	a U.E. e altri Organismi internazionali
U.III.iiii.5	a Università
U.III.iiii.6	a altri (pubblici)
U.III.iiii.7	a altri (privati)
U.IV	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
U.IV.i	Acquisizione di attività finanziarie
U.IV.ii	Concessione di crediti
U.IV.iii	Altre spese per incremento di attività finanziarie
U.V	RIMBORSO DI PRESTITI
U.VI	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE
U.VII	PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI
	Totale uscite

14A00623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2013.

Proroga, per l'anno 2012, dei benefici per le assunzioni di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 75866).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennità speciale di disoccupazione edile;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1, l'art. 8, commi 2 e 4-*bis*, e l'art. 25, comma 9;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono interventi a carattere sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari;

Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi;

Visto l'art. 33, comma 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che proroga, per l'anno 2012, i suddetti incentivi;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2011;

Vista la nota Inps n. 2870 del 9 giugno 2011, relativa al monitoraggio sull'attuazione, nell'anno 2010, degli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le note Inps n. 156965 del 30 agosto 2012, n. 0171671 del 24 dicembre 2012 e n. 2085 del 14 febbraio 2013 relativa al monitoraggio sull'attuazione nell'anno 2011, degli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad € 6.132.079,00.

Art. 2.

È prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 20.000.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010.

Art. 3.

È prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2012.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa prevista dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad € 769.453,38.

Art. 4.

È prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad € 37.506,17.

Art. 5.

È prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2012.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad € 794.629

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 384

14A00393

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2013.

Elenco dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, nell'anno 2014.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il decreto 20 aprile 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il decreto 13 dicembre 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 277, con il quale è stato modificato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;

Visto l'art. 127, della legge n. 388 del 2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Vista la nota 9 ottobre 2013 con la quale Ismea ha trasmesso i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati nel triennio del periodo da ottobre 2010 a settembre 2013;

Ritenuto di adottare, ai fini della stipula delle polizze assicurative agevolate pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati da Ismea nel triennio ottobre 2010-settembre 2013, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I predetti valori, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Per le produzioni biologiche, ove non riportato nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, inoltre, sul certificato deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Art. 2.

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero www.politicheagricole.gov.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo disr6@mpaaf.gov.it. Successivamente, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi.

2. Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni vegetali, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013
Ufficio controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 38

ALLEGATO

Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate anno 2014

Seminativi

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2014 €/100 kg, Iva esclusa
IT	H10	200	FRUMENTO DURO		1	27,28
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO		2	25,07
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76	31,22
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77	24,52
IT	H79	200	FRUMENTO POLONICO	tipo KAMUT o KHORASAN	88	150,00
IT	D16	113	FARRO		3	26,11
IT	D16	113	FARRO	BIOLOGICO	4	37,00
IT	C43	39	AVENA		5	22,72
IT	C49	45	TRITICALE		6	22,72
IT	C29	25	ORZO		7	22,10
IT	C29	25	ORZO	VARIETÀ PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	8	24,96
IT	C29	25	ORZO DA INSILAGGIO	ORZO DA INSALAGGIO	89	4,18
IT	D31	131	SEGALE		9	20,83
IT	D31	131	SEGALE DA INSILAGGIO	SEGALE DA INSILAGGIO	90	4,18
IT	C91	86	LINO		11	51,33
IT	C32	28	COLZA		13	41,04
IT	D04	100	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Radice	14	4,82
IT	D18	115	FAVINO		15	27,12
IT	D18	267	FAVINO		16	27,12
IT	H18	208	LOIETTO		17	14,63

Segue seminativi

IT	H18	209	LOIETTO		18	14,63
IT	C96	91	PISELLO PROTEICO		19	27,84
IT	C46	42	PISELLO SECCO		20	87,00
IT	C46	42	PISELLO DA INDUSTRIA		4000	29,92
IT	C46	42	PISELLO DA SURGELATI		4001	30,25
IT	C87	83	ERBAIO DI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85	11,00
IT	C88	84	ERBAI LEGUMINOSE	VECCIA	60	15,81
IT	H20	212	TRIFOGLIO		61	13,13
IT	D55	155	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA	72	4,18
IT	D55	155	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	TRITICALE DA BIOMASSA	74	4,18
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80	15,00
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81	8,92
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82	10,53
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83	16,12
IT	C89	85	ERBAIO MISTO	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84	12,91
IT	H17	207	LUPINI		70	115,00
IT	H45	324	FIENO DI LUPINELLA		87	11,83

Colture da seme

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2014 €/100 KG
IT	C67	63	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	da seme	3501	271,50
IT	D47	147	PISELLO SEME	da seme	3522	87,33
IT	D44	144	TRIFOGLIO SEME	da seme standard	3538	104,17
IT	D45	145	COLZA SEME	da seme standard	3540	41,00
IT	H13	203	FRUMENTO TENERO	da seme	3542	24,43
IT	H12	202	FRUMENTO DURO	da seme	3543	30,48
IT	D60	159	ORZO	da seme	3545	21,61
IT	D65	164	SEGALE	da seme	3546	26,90
IT	C92	87	LOIETTO DA SEME	da seme	3547	129,70
IT	H40	319	TRITICALE DA SEME	da seme	3550	26,17
IT	D18	115	FAVINO DA SEME	da seme	3552	25,07
IT	D18	267	FAVINO DA SEME	da seme	3553	25,07

14A00466

DECRETO 9 gennaio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cerasuolo di Vittoria» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto ministeriale 29 maggio 1973 e successivamente modificata con decreto ministeriale 6 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità e sicurezza - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte

per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013;

Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 6 settembre 2013, registro n. 9, foglio n. 150, con il quale è stato conferito al prof. avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 novembre 2011, registro n. 10, foglio n. 185;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, dal Consorzio tutela del Vino «Cerasuolo di Vittoria», intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cerasuolo di Vittoria», al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione «Sicilia» quale unità geografica più ampia;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda espresso con nota n. 60001 del 7 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 dicembre 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Cerasuolo di Vittoria» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Cerasuolo di Vittoria» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 1 dell'art. 7 è inserito il seguente paragrafo:

«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Cerasuolo di Vittoria», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00595

DECRETO 10 gennaio 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» e il successivo Regolamento (UE) n. 894 della Commissione del 22 agosto 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 26 del 2 febbraio 2011, con il quale l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 gennaio 2011;

Considerato che il «Consorzio Salumi Piacentini» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 11 gennaio 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, con decreto 11 gennaio 2011 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Coppa Piacentina", registrata con il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A00592

DECRETO 10 gennaio 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», in Piacenza ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» e il successivo Regolamento (UE) n. 92 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 26 del 2 febbraio 2011, con il quale l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 gennaio 2011;

Considerato che il «Consorzio Salumi Piacentini» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 11 gennaio 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, con decreto 11 gennaio 2011 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata con il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A00593

DECRETO 16 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 4/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14168	Scudetto	200	HT	Caussade Semences - Francia
14173	Scream	200	HT	Caussade Semences - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A00467

DECRETO 16 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
Riso	14864	Barone CL	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi
Riso	15328	Cigno	Camalia Sementi
Riso	14863	Furia CL	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi
Riso	14862	Galassia	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi
Riso	15325	Generale	Società agricola Giulio Melzi d'Eril s.s.
Riso	15326	Lagostino	Società agricola Giulio Melzi d'Eril s.s.
Riso	14866	Megumi	SIS Società Italiana Sementi
Riso	14868	Mirko	Lugano Leonardo s.r.l.
Riso	14869	Pato	Lugano Leonardo s.r.l.
Riso	14865	Terra CL	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi
Riso	14861	ECCO51CL	IVS s.r.l. Ista Veneto Sementi
Riso	14860	ECCO61	IVS s.r.l. Ista Veneto Sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A00468

DECRETO 16 gennaio 2014.

Reiscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i propri decreti ministeriali del 19 dicembre 1990 e del 20 febbraio 2001, con i quali sono state iscritte rispettivamente, nel relativo registro, le varietà di riso denominate «Artiglio» e «Delfino»;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2012, con il quale le medesime varietà sono state successivamente cancellate;

Viste le domande presentate ai fini della reiscrizione delle varietà nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, cancellate con proprio decreto ministeriale dal registro delle varietà di specie di piante agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo, sono nuovamente iscritte nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
Riso	2795	Artiglio	Valle Agricola "Tarditi & Ferrando" s.r.l.; Riso Gallo S.p.A.
Riso	7031	Delfino	Valle Agricola "Tarditi & Ferrando" s.r.l.; Riso Gallo S.p.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A00469

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2013.

Modifiche al decreto 20 giugno 2013, concernente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerata l'esigenza di consentire agli organismi di ricerca, come definiti nel citato decreto 20 giugno 2013, la possibilità di presentare, congiuntamente con altri soggetti proponenti, più progetti di ricerca e sviluppo compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione degli stessi organismi di ricerca;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire che i progetti di ricerca e sviluppo presentati nell'ultimo giorno in cui sono disponibili risorse finanziarie non siano selezionati sulla base di una procedura condizionata dalla diversa velocità dei mezzi di trasmissione informatica a disposizione delle imprese e di introdurre, pertanto, dei criteri di selezione qualitativi;

Considerato che le agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013 sono concesse nella forma del finanziamento agevolato a fronte del quale non è richiesta alcuna garanzia reale o personale da parte delle imprese beneficiarie e che, pertanto, i criteri di selezione qualitativi devono essere collegati alle capacità finanziarie delle imprese proponenti;

Ritenuto necessario per le motivazioni sopra indicate apportare le conseguenti modifiche al più volte citato decreto 20 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse è modificato come segue:

a) all'art. 10, comma 2, dopo le parole «365 giorni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli Organismi di ricerca secondo quanto previsto al comma 2-*bis*»;

b) all'art. 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Nell'arco temporale di cui al comma 2, gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell'Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto.»;

c) all'art. 11, comma 1, dopo le parole: «Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 1-*bis*,»;

d) all'art. 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 4, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, foglio n. 143

14A00478

DECRETO 20 gennaio 2014.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Italcert S.r.l., in Milano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle le-

gislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Vista l'istanza della società ITALCERT S.r.l. del 10 dicembre 2013, prot. n. 203865 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 24 maggio 2013, acquisita in data 29 maggio 2013, n. 89763 con la quale è rilasciato alla società ITALCERT S.r.l., l'estensione dell'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Visto il decreto interdirettoriale del 13 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2012 con la quale il predetto organismo veniva autorizzato alla certificazione CE per taluni prodotti ricadenti nella direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «Italcert S.r.l.» con sede legale in viale Sarca, 336 - 20126 Milano, è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, al controllo del prodotto finito ed al controllo del sistema di qualità con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Dispositivi di protezione degli occhi;

Dispositivi (indumenti) in grado di fornire una protezione generale per il corpo e protezione generale da agenti chimici e dall'annegamento e ausili per il galleggiamento;

Dispositivi in grado di fornire una protezione generale per il corpo (indumenti) contro le cadute dall'alto;

Dispostivi per la protezione della testa;

Dispostivi per la protezione delle vie respiratorie;

Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto;

Indumenti di protezione per motociclisti;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie per attività subacquea.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro Divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 27 luglio 2012, ha validità fino al 26 luglio 2016 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO ci cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 20 gennaio 2014

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

14A00594

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 25 novembre 2013.

Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile», registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 317;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2011;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2011, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile», registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2011, registro n. 3, foglio n. 308;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 2013, reg. 7, fg. 202, con il quale al prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile, a far data dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2013, recante: «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile».;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale) con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, è stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012, con il quale si è proceduto all'adozione dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato 3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;

Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Dato atto, altresì, che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;

Visto che nel richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 è stato stabilito che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;

Vista la nota prot. 4222/C13PC/CR del 20 settembre 2013, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato l'approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;

Visto il parere favorevole sulla proposta di revisione ed aggiornamento degli indirizzi condivisi in materia di controllo sanitario proposta dalla Commissione speciale

«Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano reso dalla Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2008, in presenza dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

Considerato che l'esigenza di revisione ed aggiornamento dei precedenti indirizzi comuni è scaturita a seguito delle incongruenze tecniche riscontrate dalle Regioni in fase di prima applicazione degli indirizzi stessi, anche in coerenza con l'evoluzione delle attività sanitarie ed il superamento di criteri certificatori obsoleti;

Ritenuto di doversi procedere ad una elaborazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto e dato atto che questa azione richiede un approfondimento delle macro-categorie di tali compiti, come elencate nell'allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012;

Dato atto che d'intesa con la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2008, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico si è dato avvio agli approfondimenti di cui sopra, mediante l'istituzione di appositi gruppi di lavoro misti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Considerato che il documento proposto dalla Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato perfezionato tenendo conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle competenti Direzioni dei Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi in data 16 ottobre 2013 presso il Dipartimento della protezione civile, per rendere gli indirizzi maggiormente coerenti con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di controllo sanitario;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito dal testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente l'aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale e delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 2.

Gli indirizzi minimi comuni adottati con il presente decreto sono operativi nelle more della determinazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto elencati nell'allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012, attualmente in corso di elaborazione.

Art. 3.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'allegato parte integrante del presente decreto si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 163
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri

---

Allegato 3

Aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

1. Finalità e ambito di applicazione.

I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.

Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.

I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorità di protezione civile componenti del Servizio nazio-

nale della protezione civile e per le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

2. Contenuti.

Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.

Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della protezione civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l'operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

3. Periodicità.

La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura:

a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella *G.U.* n. 27 del 1° febbraio 2013;

b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

4. Disposizioni organizzative.

Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, l'effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194.

Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione di cui al punto 2.

5. Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 194/2001.

Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni prodotte dal responsabile dell'Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

6. Applicazione degli articoli 9 E 10 del D.P.R. 194/2001.

Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

7. Percorsi specifici e attività sperimentali.

Il Dipartimento della Protezione Civile può condividere con la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da parte dei volontari.

14A00471

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013: linea 1 della metropolitana di Napoli - tratta centro Direzionale-Capodichino. (B41E04000210001). (Delibera n. 61/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo

del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», in corso di conversione in legge, e visti in particolare:

il comma 1, con il quale, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017;

il comma 2, che prevede la individuazione di specifici interventi da finanziare, a valere sul fondo di cui al comma 1 e già in parte specificati nello stesso comma 2, e la assegnazione delle relative risorse mediante decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il comma 3, che prevede che con delibere di questo Comitato, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Marche - Umbria, la tratta Colosseo - piazza Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano - Venezia 2° lotto Rho - Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa - Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli - Bari;

il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 18, che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca e che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 90 (*G.U.* n. 57/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della «metropolitana di Napoli - linea 1, tratta Centro Direzionale di Napoli (CDN) - Capodichino»;

Vista la nota 6 agosto 2013, n. 25577, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria concernente la «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale - Capodichino (1° stralcio funzionale e completamento)»;

Vista la nota 6 agosto 2013, n. 25583, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria generale concernente l'«attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013»;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 25735, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 8 agosto 2013, n. 25813, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nella seduta preparatoria del 7 agosto 2013;

Vista la nota 7 agosto 2013, n. 3342, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che nella odierna seduta sono sottoposte a questo Comitato anche le proposte di assegnazione a valere sulle risorse recate dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013 relative all'«asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: maxilotto 1 S.S. 77 Val di Chienti tratto Foligno – Pontelatrave», alla «linea M4 della metropolitana di Milano», alla «S.P. 46 Rho - Monza - lotto 2 variante attraversamento ferroviario in sotterraneo Milano - Saronno (FNM)»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto riguarda aspetti generali concernenti l'attuazione dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013:

che per l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 sono previste le seguenti modalità:

il comma 2 prevede la individuazione di specifici interventi da finanziare, già in parte specificati nello stesso comma 2, e la assegnazione delle relative risorse mediante decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

il comma 3 prevede assegnazioni, da effettuare con delibere di questo Comitato, in favore di interventi anch'essi individuati nello stesso comma 3;

i commi 5 e 9 dispongono assegnazioni dirette pari a 90,7 milioni di euro per investimenti nell'ambito della convenzione per la realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei parchi» e a 100 milioni di euro per il primo programma «6000 Campanili»;

che il comma 11 del citato art. 18 prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, e cioè la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, determini la revoca del finanziamento comunque assegnato ai sensi del comma 2 o del comma 3 e che i provvedimenti di assegnazione stabiliscano per ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e le modalità di applicazione delle misure di revoca;

che il succitato comma 11 prevede inoltre che le risorse eventualmente revocate confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

che, con riferimento alle assegnazioni di cui al comma 2, con delibera 19 luglio 2013, n. 40 (in corso di perfezionamento), questo Comitato ha preso atto che Rete ferroviaria italiana S.p.A. (di seguito anche «RFI S.p.A.») ha predisposto un piano straordinario di interventi concernenti il «potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari» e che sono stati individuati interventi per un importo complessivo di 361 milioni di euro, da inserire nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal sopra citato comma 2;

che con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2013, n. 268, sono stati individuati gli interventi finanziati ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013, inclusivi del sopra citato piano straordinario di interventi di competenza di RFI S.p.A., con indicazione dell'importo e delle relative annualità;

che, allo scopo di avviare immediatamente i cantieri e in esito alle ricognizioni effettuate e ai confronti svolti con i soggetti beneficiari dei finanziamenti, tenuto conto dello stato progettuale delle opere, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, ai sensi del sopra richiamato comma 3, le seguenti assegnazioni a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013:

a) asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: maxilotto 1 S.S. 77 Val di Chienti tratto Foligno - Pontelatrave;

b) linea M4 della metropolitana di Milano;

c) strada provinciale 46 Rho - Monza, lotto 2 «variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano - Saronno (FNM)»;

d) linea 1 della metropolitana di Napoli;

che le assegnazioni relative ai punti *b)* e *d)* hanno carattere programmatico;

che i finanziamenti proposti, con le relative articolazioni annuali, sono i seguenti:

opere	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Quadrilatero Umbria-Marche	50.000.000	0	10.000.000	0	0	60.000.000
linea M4 della metropolitana di Milano	42.800.000	0	10.000.000	10.500.000	108.900.000	172.200.000
strada provinciale n. 46 Rho-Monza secondo lotto	0	0	20.000.000	35.000.000	0	55.000.000
linea 1 della metropolitana di Napoli	10.000.000	0	30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000
totale assegnazioni	102.800.000	0	70.000.000	85.500.000	142.000.000	400.300.000

che, in base alla proposta, il quadro complessivo dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, distinto tra assegnazioni dirette disposte nell'ambito del decreto medesimo, assegnazioni operate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 dello stesso art. 18 e assegnazioni proposte a questo Comitato ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo, come riportate nella tavola al punto precedente, risulterebbe il seguente:

(euro)

Fondo "sblocca cantieri" (articolo 18, comma 1, decreto legge n. 69/2013)		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**totale**
Assegnazioni dirette ex art. 18	comma 5: destinazione di 90,7 milioni di euro alla società concessionaria delle Autostrade dei Parchi (A24 e A25)	82.200.000	8.500.000				90.700.000
	comma 9: assegnazione di 100 milioni di euro per il Primo Programma «6000 Campanili»		100.000.000				100.000.000
Assegnazioni ex art. 18, comma 2: DI MIT/MEF	Piano straordinario di RFI sul "Potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari" (valore complessivo del piano 576 milioni di euro)	40.000.000	50.000.000	201.000.000	70.000.000	0	361.000.000
	Collegamento ferroviario funzionale tra Piemonte e Valle d'Aosta	27.000.000				0	27.000.000
	Superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie	13.000.000	156.000.000	131.000.000		0	300.000.000
	Asse di collegamento tra SS 640 e Autostrada Agrigento-Caltanissetta				90.000.000	0	90.000.000
	Autostrada Pedemontana veneta		20.500.000	130.000.000	219.500.000		370.000.000
	Tangenziale est esterna di Milano	70.000.000	70.000.000	120.000.000	70.000.000		330.000.000
Assegnazioni ex comma 3: delibere CIPE	Quadrilatero Umbria-Marche	50.000.000		10.000.000			60.000.000
	Linea M4 della metropolitana di Milano	42.800.000		10.000.000	10.500.000	108.900.000	172.200.000
	Strada provinciale Rho-Monza secondo lotto variante stradale di "attraversamento in sotterranea della linea ferroviaria Milano - Saronno"			20.000.000	35.000.000		55.000.000
	Linea 1 della metropolitana di Napoli	10.000.000		30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000
totale complessivo		**335.000.000**	**405.000.000**	**652.000.000**	**535.000.000**	**142.000.000**	**2.069.000.000**

per quanto riguarda la linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale - Capodichino:

che in data 27 luglio 2004 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Campania, Comune di Napoli e Società Alifana S.r.l. hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione dell'opera in questione, affidandone la progettazione e la costruzione al Comune stesso, nell'ambito della concessione vigente con la concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A.;

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è stato individuato nel Comune di Napoli, il quale, come previsto dalla su richiamata convenzione, a ultimazione dei lavori avrebbe consegnato le opere alla Regione;

che la gestione dell'infrastruttura stessa sarebbe stata demandata dalla citata Regione alla Società Ferroviaria Alifana, che ha successivamente assunto la denominazione di MetroCampania NordEst S.r.l.;

che il progetto preliminare approvato da questo Comitato con la richiamata delibera n. 90/2005, relativo alla «metropolitana di Napoli - linea 1, tratta Centro direzionale di Napoli (CDN) - Capodichino», interessa un tracciato di 3,4 km e include, quali opere principali:

l'adeguamento, la ristrutturazione e il completamento della stazione Centro direzionale;

la realizzazione delle nuove stazioni Tribunali, Poggioreale, S. Maria del Pianto e Capodichino;

l'adeguamento e la realizzazione di gallerie artificiali tra le stazioni Centro direzionale e Tribunali e la realizzazione di manufatti speciali di raccordo;

che il costo del progetto preliminare approvato ammontava a complessivi 365,117 milioni di euro (inclusa IVA per 33,192 milioni di euro);

che i finanziamenti disponibili all'epoca della citata delibera n. 90/2005 ammontavano a 245,425 milioni di euro, così imputati:

(importi in milioni di euro)

Ente	Disponibilità	
	Parziali	Totali
• Stato (legge n. 211/1992)		64,705
• Regione:		162,710
- delib. G.R. 23 novembre 2002, n. 6228	43,140	
- " " " 23 dicembre 2002, n. 6267	73,000	
- nota 27 ottobre 2004, n. 863/UDCP/GAB (impegno al cofinanziamento)	46,570	
• Comune: delib. G.C. 30 giugno 2004, n. 2149		18,010
Totale finanziamenti disponibili		245,425

che l'importo ancora da finanziare ammontava a 119,692 milioni di euro, dei quali 119,570 milioni di euro che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedeva di porre a carico delle risorse di cui alla legge n. 166/2002 e 0,122 milioni di euro, la cui fonte di copertura non risultava individuata;

che il Comune di Napoli ha approvato un progetto definitivo, relativo all'intera tratta Centro direzionale - Capodichino, per un valore di 820,167 milioni di euro (inclusa IVA per 74,144 milioni di euro);

che le maggiorazioni di costo rispetto al progetto preliminare approvato da questo Comitato derivano da varianti, approfondimenti progettuali connessi al livello di progettazione, inserimenti di ulteriori opere strettamente connesse alla linea metropolitana e di opere complementari di riqualificazione urbana, nonché dall'adeguamento monetario;

che, per la valutazione di congruità del suddetto progetto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi ha ritenuto di dover stralciare alcune voci connesse, tra l'altro, alla riqualificazione urbana e alla realizzazione della 2ª uscita della stazione Centro direzionale e di dover rimodulare il costo delle finiture, l'adeguamento monetario e gli oneri di concessione;

che il costo del progetto come sopra congruito ammonta a 699,139 milioni di euro (inclusa IVA per 63,558 milioni di euro);

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica la sussistenza di disponibilità per complessivi 440 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro costituiti da risorse della Regione Campania di cui alla delibera di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), e 140 milioni di euro a carico del Comune;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a parziale copertura del fabbisogno residuo dell'opera, propone l'assegnazione programmatica al Comune di Napoli di 113,1 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013;

che il Ministero declina le finalità da conseguire entro il 31 dicembre 2013, di cui al comma 1 dell'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 69/2013, e relative alla stipula di un Accordo di programma quadro tra Stato, Regione Campania e Comune di Napoli, che formalizzi le disponibilità derivanti da altre fonti di finanziamento, a totale copertura finanziaria del costo dell'opera, e alla approvazione del progetto definitivo della stessa;

che il contributo da assegnare si intende comprensivo dell'IVA: l'IVA anticipata e non dovuta, relativamente ai contributi dello Stato, sarà restituita dal Comune di Napoli secondo modalità da concordare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Dell'esito della seduta preparatoria e dell'istruttoria condotta dal DIPE e in particolare:

che questo Comitato, al fine di perseguire le finalità urgenti di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, comma 1, tra cui quella di consentire nell'anno 2013 il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati al completamento dell'anello metropolitano di Napoli, ritiene di aderire alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando programmaticamente al Comune di Napoli, per la realizzazione della tratta Centro direzionale - Capodichino della linea 1 della metropolitana, l'importo di 113,1 milioni di euro, subordinando la successiva assegnazione definitiva delle risorse:

entro il 10 settembre 2013, alla stipula di un Accordo di programma quadro tra lo Stato, la Regione Campania e il Comune di Napoli che formalizzi le disponibilità derivanti da altre fonti di finanziamento a totale copertura del costo del progetto;

entro il 31 dicembre 2013, all'approvazione da parte di questo Comitato del progetto definitivo della suddetta opera, corredato di una versione aggiornata del piano economico-finanziario analitico, che tenga conto del suddetto finanziamento di 113,1 milioni di euro;

che in sede di approvazione del progetto definitivo sarà inoltre esattamente quantificato l'importo ora programmaticamente assegnato, nei limiti della presente assegnazione;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, per la «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale - Capodichino» è assegnato programmaticamente al Comune di Napoli l'importo di 113.100.000 euro a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1 del medesimo art. 18.

2. Le risorse di cui al punto 1 sono assegnate con la seguente articolazione temporale:

					importi in euro
2013	2014	2015	2016	2017	totale
10.000.000		30.000.000	40.000.000	33.100.000	113.100.000

3. Le finalità di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, da conseguire, cui è subordinata l'assegnazione definitiva del finanziamento, sono le seguenti:

entro il 10 settembre 2013, stipula di un Accordo di programma quadro tra lo Stato, la Regione Campania e il Comune di Napoli, che formalizzi le disponibilità derivanti da altre fonti di finanziamento a totale copertura del costo del progetto;

entro il 31 dicembre 2013, approvazione da parte di questo Comitato del progetto definitivo dell'opera, corredato di una versione aggiornata del piano economico-finanziario analitico, che tenga conto del finanziamento di cui al punto 1.

4. In sede di approvazione del progetto definitivo sarà esattamente quantificato l'importo ora programmaticamente assegnato, nei limiti della presente assegnazione.

5. In sede di assegnazione definitiva delle risorse di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, questo Comitato stabilirà, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca, fermo restando che le risorse eventualmente revocate dovranno confluire nel fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

6. Il Comune di Napoli dovrà sottoscrivere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Agenzia delle entrate, un protocollo in relazione all'IVA non dovuta dallo Stato, da calcolare sull'ammontare complessivo dei finanziamenti a carico dello Stato medesimo, risultanti dal quadro economico del progetto definitivo approvato dopo la stipula del citato Accordo di programma quadro. In sede di assegnazione definitiva del finanziamento di cui al punto 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà le modalità di restituzione dell'IVA anticipata e non dovuta, relativamente ai contributi dello Stato.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione, Economia e finanze, n. 172

14A00470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Udine.

Con decreto interdirettoriale n. 120/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dei locali situati al piano terra e scantinato del condominio demaniale di via T. Deciani n. 103, siti nel comune di Udine, riportati nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 33 particella n. 123 sub 1, per una superficie complessiva di circa mq 170, intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00473

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Valvasone.

Con decreto interdirettoriale n. 122/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere facenti parte dell'ex sbarramento difensivo, site nel comune di Valvasone (Pordenone), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 15 particelle n. 376, 388 e 389, foglio n. 31 particelle n. 394, 396, 398, 399, 402 e 425 e al foglio n. 41 particelle n. 306, 312, 313, 314, 315, 486 e 487, per una superficie complessiva di mq 4.586, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00474

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Riccò del Golfo.

Con decreto interdirettoriale n. 130/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «terreno residuo S.S. n. 1 Aurelia», sito nel Comune di Riccò del Golfo (SP), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 18 particella n. 95, per una superficie complessiva di mq 12, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Guerra.

14A00475

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Valbruna.

Con decreto interdirettoriale n. 117/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex corpo di guardia Madonna della Neve», sito nel Comune di Malborghetto - Valbruna in località Ugovizza (UD), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 7 mappali n. 1151/8 e 1151/9, per una superficie coperta e scoperta di mq 32.603, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00476

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Spilimbergo.

Con decreto interdirettoriale n. 125/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti gli ex sbarramenti difensivi denominati «Spilimbergo», parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Il Bando» e parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Villa Teresa», site nel Comune di Spilimbergo (PN), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 2 mappale n. 82, foglio n. 7 mappali n. 201, 203, 205 e 206, foglio n. 24 mappali n. 366, 383, 465 e 611, foglio n. 16 mappale n. 86, foglio n. 31 mappale n. 351, foglio n. 32 mappali n. 19, 208, 311, 312, 313 e 314, foglio n. 40 mappali n. 288 e 293 e foglio n. 41 mappali n. 53, 54, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, per una superficie complessiva di mq 17.190, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00477

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Ameglia.

Con decreto interdirettoriale n. 129/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «terreni di pertinenza dell'ex Forte di Monte Marcello», sito nel Comune di Ameglia (SP), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 20 particelle nn. 113, 278, 281, 345, 346 e 347, per una superficie complessiva di mq. 6.031, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Esercito e al demanio pubblico dello Stato - ramo Guerra.

14A00480

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Tarvisio.

Con decreto interdirettoriale n. 123/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aliquote demaniali facenti parte dell'ex sbarramento difensivo, site nel Comune di Tarvisio (UD), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo, sezione di Coccau (UD), al foglio n. 11 particelle nn. 780/2, 897/2 e 897/5, per una superficie complessiva di mq. 2.040, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00481

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, in Gorizia.

Con decreto interdirettoriale n. 121/2/5/2013 del 22 agosto 2013 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex fortificazione permanente "Piedimonte del Calvario", sito nel Comune di Gorizia, riportato nel catasto del Comune censuario medesimo, sezione di Piedimonte del Calvario (GO), al foglio n. 1, mappali n. 1894/29, 1894/39, 1894/40, 1895/27, 1895/28, 1895/40, 1895/7, 1897/5, 1898/4, 1171/4, 1172/7, 1902/111 e 1902/113, per una superficie complessiva di mq. 11.929, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

14A00486

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plasmalife», plasma equino fresco congelato per cavalli.

Provvedimento n. 976 del 19 dicembre 2013

Medicinale veterinario PLASMALIFE plasma equino fresco congelato per cavalli.

Confezioni: Sacca da 950 ml in PVC - A.I.C. n. 104114018.

Titolare A.I.C: IL CEPPO S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni, via di Monteresi n. 3 - Siena (Italia).

Oggetto: Variazione Consequenziale: C.I.6 b: Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche: soppressione di un' indicazione terapeutica.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relativi punti del Foglietto Illustrativo/Etichetta come di seguito indicato:

- 4.2 SPC "Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione" la frase è stata così riformulata:

Il plasma equino è utilizzato per incrementare il livello di IgG in puledri ipogammaglobulinemici (IgG < 8G/l) nel periodo compreso tra le 24 ore ed i 6 giorni di età.

- 4.4 SPC "Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione" la frase approvata è la seguente:

La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00492

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canitel Plus», compresse per cani di taglia grande.

Decreto n. 154 del 23 dicembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0243/002/X/001

Medicinale veterinario "CANITEL PLUS" compresse per cani di taglia grande (nuova concentrazione del medicinale veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING Ltd, con sede in Loughrea, Co. Galway – Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING Ltd, con sede in Loughrea, Co. Galway – Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- confezione da 50 compresse – A.I.C. n. 104189055

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principi attivi: Praziquantel 175 mg

Pirantel embonato 504 mg (equivalente a pirantel 175 mg)

Febantel 525 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: Cani

Indicazioni terapeutiche: Cani adulti trattamento di infestazioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

Nematodi:

Ascaridi: Toxocara canis e Toxascaris leonina (forme adulte e immature).

Ancilostomi: Uncinaria stenocephala e Ancylostoma caninum (adulti)

Tricocefali: Trichuris vulpis (adulti).

Cestodi:

Tenie: Echinococcus spp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp. (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis) e Dipylidium caninum (forme adulte e immature).

Tempi di attesa: Non pertinente

Validità:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

- Periodo di validità delle mezze compresse: 14 giorni.

Regime di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A00493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproclear» 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg, Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e molto grande e «Fiproclear» 50 mg, Soluzione spot-on per gatti.

Provvedimento n. 13 del 13 gennaio 2014

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/V/0306/001-005/IB/001

Medicinale veterinario "FIPROCLEAR" 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e molto grande e "FIPROCLEAR" 50 mg Soluzione spot-on per gatti, per tutte le confezioni - A.I.C. n. 104506.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Newry – Co Down, BT35 6JP – Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica validità del medicinale confezionato per la vendita.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della validità del medicinale confezionato per la vendita: da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

- medicinale confezionato per la vendita: 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A00494

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equip Rotavirus», emulsione iniettabile per cavalli.

Provvedimento n. 9 dell'8 gennaio 2014

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0241/001/IB/007.

Medicinale veterinario EQUIP ROTAVIRUS emulsione iniettabile per cavalli.

Confezioni:

Confezione da 3 siringhe - A.I.C. n. 104444017

Confezione da 10 siringhe – A.I.C. n. 104444029

Confezione da 20 siringhe – A.I.C. n. 104444031

Confezione da 40 siringhe – A.I.C. n. 104444043

Titolare A.I.C: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71 - C.F. 01781570591.

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b2: estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 12 mesi come attualmente autorizzato a: 24 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A00495

Comunicato relativo all'estratto decreto n. 151 del 13 dicembre 2013, concernente il medicinale per uso veterinario «Strenzen» 500/125 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2014, alla pag. 63,

laddove è scritto:

«Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

- sacco da 500 g in LDPE A.I.C. numero 103269018»;

leggasi:

«Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

- sacco da 500 g in LDPE A.I.C. numero 104369018».

14A00596

Comunicato relativo all'estratto decreto n. 129 del 17 ottobre 2013, concernente il medicinale veterinario «Avalon 18,7 mg/g, pasta orale per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 16 novembre 2013, alla pag. 41,

laddove è scritto:

ACME S.r.l. - Cavriago - Via della Ginestra, 9 - 45025 (RE) - Italia

Strongylus equinas (adulti);

leggasi:

ACME S.r.l. - Cavriago - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 (RE) - Italia

Strongylus equinus (adulti).

14A00597

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Poseidone Verifiche S.r.l.», in Viareggio.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 dicembre 2013 il seguente organismo:

Poseidone Verifiche Srl, via Paolo Savi, 156 - Viareggio (Lucca).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

14A00449

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «ECI Spa», in Sora.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 dicembre 2013 il seguente organismo:

ECI Spa, via Tofano, 42/F - Sora (Frosinone).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

14A00450

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Querini Srl», in Udine.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Querini Srl, via Volontari della Libertà, 7/1 - Udine.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 19 dicembre 2013.

14A00472

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Definizione dei parametri di valutazione delle istanze per l'anno 2014 relative alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale.

Si comunica che, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per l'anno 2014. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo: www.governo.it

14A00646

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-025) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.